



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 22.4.2026, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta *ex art. 127-ter c.p.c.*, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5072/2025 reg. gen. sez. lavoro, e vertente

TRA

], elettivamente domiciliato in Salerno alla Via Irno n. 11 presso lo Studio dell'Avv. Gianfranco Nunziata, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO [c.f.: 80185250588], in persona del Ministro p.t.,

RESISTENTE CONTUMACE

Avente ad oggetto: riconoscimento del diritto del ricorrente al pagamento del «compenso individuale accessorio» (cosiddetto C.I.A.)

Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 9.9.2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di essere un collaboratore scolastico precario con ultima sede di servizio presso l'Ipseoa "R. Virtuoso" di Salerno ; di avere sottoscritto in precedenza i seguenti contratti a tempo determinato:

anno scolastico 2018/2019 , dal 1.3.2019 al 20.3.2019 per 20 giorni

dal 21.3.2019 al 11.4.2019 per 21 giorni

dal 12.4.2019 al 20.4.2019 per 13 giorni

dal 25.4.2019 al 9.5.2019 per 15 giorni ;

anno scolastico 2019/2020 dal 19.10.2019 al 30.10.2019 per 12 giorni

dal 14.11.2019 al 21.11.2019 per 8 giorni

dal 28.11.2019 al 29.11.2019 per 2 giorni

dal 9.12.2019 al 9.12.2019 per 1 giorno

dal 11.12.2019 al 13.12.2019 per 3 giorni

dal 18.12.2019 al 18.12.2019 per 1 giorno

dal 16.1.2020 al 5.1.2020 per 10 giorni

dal 26.1.2020 al 4.2.2020 per 9 giorni

dal 6.2.2020 al 29.2.2020 per 25 giorni

dal 3.3.2020 al 5.3.2020 per 3 giorni ;

anno scolastico 2020/2021 dal 29.9.2020 al 15.10.2020 per 17 giorni

dal 16.10.2020 al 30.6.2021 per 255 giorni ;

anno scolastico 2021/2022 dal 4.10.2021 al 31.12.2022 per 87 giorni

dal 17.01.2022 al 31.03.2022 per 74 giorni ;

dal 01.04.2022 al 29.05.2022 per 59 giorni ;

anno scolastico 2022/2023 dal 21.10.2022 al 30.1.2023 per 100 giorni

dal 08.03.2023 al 31.3.2023 per 23 giorni

dal 01.04.2023 al 20.04.2023 per 30 giorni

dal 01.05.2023 al 31.05.2023 per 31 giorni

dal 01.06.2023 al 10.06.2023 per 10 giorni ;

anno scolastico 2023/2024 dal 22.9.2023 al 25.9.2023 per 4 giorni

dal 26.9.2023 al 30.6.2024 per 275 giorni

dal 1.7.2024 al 31.8.2025 per 60 giorni ;

anno scolastico 2024/2025 dal 24.9.2024 al 30.9.2024 per 7 giorni

dal 1.10.2024 al 30.6.2025 per 270 giorni .

Precisato che le mansioni svolte durante tutto il periodo di precariato sarebbero state del tutto identiche rispetto a quelle dei colleghi che prestano servizio con contratti a tempo determinato sino al 30.6 o al 31.8 ed ai colleghi di ruolo, lamentava che il Ministero non gli aveva tuttavia corrisposto il compenso individuale accessorio (CIA) per tutto il periodo di servizio sopra indicato, corrisposto invece a tutto il personale A.T.A. di ruolo ed al personale ATA a tempo determinato con contratti su posto vacante e disponibile ovvero fino al termine delle attività didattiche. Evidenziava che nei predetti anni scolastici aveva lavorato per complessivi nn. 1445 giorni di servizio e che pertanto aveva maturato un credito per complessivi €. 3.824,43; che inutile si appalesava il tentativo di ottenere in via stragiudiziale le predette somme ; riteneva che le proprie richieste fossero giustificate alla luce del fatto che il compenso individuale accessorio fosse l'omologo della «retribuzione professionale docenti» (R.P.D.) prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001 per i docenti e, quindi , che tale emolumento spettasse al ricorrente secondo il combinato disposto dell'art. 7 del C.C.N.L. del 2001 e dell'art. 25 del C.C.N.L. del 31.08.1999, nonché in forza del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE 1999/70/CE.

Tanto premesso il ricorrente adiva il tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“1. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con la direttiva 2003/88/CE - il diritto del ricorrente alla percezione della Compenso individuale accessorio (C.I.A.) in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione e del Merito; 2. per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. a pagare, in favore del ricorrente, la somma complessiva lorda di €. 3.824,43 o quella risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; 3. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari*

di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”

Ritualmente instauratosi il contraddittorio il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si costituiva in giudizio.

La causa veniva istruita in via documentale e alla odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice, dopo aver acquisito le integrazioni documentali richiesta al ricorrente all’udienza del 4.2.2026, ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .

Il Ccnl relativo al personale del comparto scuola del 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) stabilisce, all’art. 82, che al personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposto un compenso individuale accessorio; che detto compenso è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto; che in particolare, per il personale a tempo determinato, detto compenso è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico; b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale Ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

Dalla lettura della norma emerge dunque che al personale Ata, assunto a termine per brevi periodi (e non per l’intera durata dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), non sembrerebbe spettare detto compenso.

E tuttavia una interpretazione siffatta non appare legittima.

Il compenso individuale accessorio è stato in origine previsto non solo in favore del personale Ata ma anche in favore del personale docente (art. 42, comma 2, del Ccnl 26.5.1999 e art. 25 del Ccni del 31.8.1999) e detto compenso, con riguardo agli assunti a tempo determinato, prevedeva gli stessi limiti dell’intera durata dell’anno scolastico o del termine delle attività didattiche.

Successivamente, con riguardo al personale docente, il compenso individuale accessorio è stato soppresso e al suo posto è stata istituita la cd. “retribuzione professionale docenti” (art. 7 del Ccnl 15.3.2001, biennio economico 2000/2001). Per entrambe le dette voci retributive, comunque, si è

continuato a fare riferimento alle modalità stabilite dall'art. 25 del Ccni del 31.8.1999 (e cioè, come detto, con riguardo agli assunti a tempo determinato, al limite dell'intera durata dell'anno scolastico o del termine delle attività didattiche).

Ciò quindi sta a significare che il compenso individuale accessorio (in origine come detto previsto per tutto il personale, docente e Ata) e la retribuzione professionale docenti (successivamente prevista per il solo personale docente, che si è visto contestualmente sopprimere il compenso individuale accessorio) hanno avuto la medesima ed identica regolamentazione contrattuale.

Ebbene, tenendo conto di ciò, deve essere ricordato che in tema di retribuzione professionale docenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - che essa deve essere corrisposta in favore di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico (supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi e temporanee), anche tenendo conto che la tesi diversa (secondo cui la retribuzione professionale docenti è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata), contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).

Quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla retribuzione professionale docenti è pienamente adattabile al compenso individuale accessorio in favore del personale Ata, avendo avuto le due voci retributive una disciplina pressoché analoga o parallela e dovendo quindi il compenso individuale accessorio essere corrisposto in favore di tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico e dalla durata temporale dello stesso.

La Suprema Corte ha infatti osservato che la retribuzione professionale docenti rientra tra le "condizioni di impiego" di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare anche agli assunti a tempo determinato, i quali *"non possono essere trattati in modo favorevole dei lavoratori a tempo determinato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"* (Cass. civ. n. 20015/2018; in senso conforme Cass. civ. n. 6293/2020).

Il menzionato principio eurolunitario di non discriminazione che vincola, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, i giudici nazionali, orienta la lettura del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio *"al personale docente ed educativo"* senza alcuna esclusione o differenziazione, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo

determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico di supplenza previste dalla L. n. 124/1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 non può essere riferito alla individuazione dei destinatari dell'emolumento, ossia, oltre ai docenti a tempo indeterminato, ai soli supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ma deve invece intendersi *“limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende alla individuazione delle categorie del personale richiamate dal contratto integrativo”* (Cass. civ. n. 20015/2018 cit.).

Le medesime considerazioni sono perfettamente applicabili anche al compenso individuale accessorio previsto per il personale ATA posto che, anche per quest'ultimo emolumento, il comma 1 dell'art. 82 riconosce il beneficio *“al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”* senza operare alcuna ulteriore distinzione ai fini del diritto alla percezione del compenso in esame, e rimandando ai commi successivi solo ai fini della disciplina di misura e modalità dell'erogazione (*“nelle misure e con le modalità di seguito indicate”*), come si evince anche dal dettato del comma 5, il quale non stabilisce che il beneficio spetta solo a certi tipi di supplenti, ma si limita ad operare delle *“specificazioni”* quanto alle modalità di corresponsione per i due tipi principali di supplenze, e dal dettato del comma 8, il quale, nel disciplinare le modalità di corresponsione dell'emolumento *“per periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese”*, mal si concilia con una ipotetica volontà contrattuale di escludere dalla fruizione dell'emolumento i supplenti temporanei (cfr. Trib. Roma n. 9183 del 8.11.2021).

Inoltre, ove il compenso individuale accessorio fosse riconosciuto unicamente al personale ATA con incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, i supplenti temporanei, che svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo sostituito e del personale supplente con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, subirebbero un trattamento discriminatorio in ordine alle *“condizioni di impiego”* in violazione della sopra citata clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Tanto chiarito, va ribadito che la ricorrente ha chiesto, con il ricorso in esame, il riconoscimento del compenso individuale accessorio con riferimento alle giornate di servizio prestate negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ma la domanda, per come proposta, non può trovare pieno accoglimento.

Dall'esame dei prospetti paga prodotti in atti, anche a seguito della richiesta di integrazione documentale avanzata dalla scrivente, emerge infatti che la ricorrente ha regolarmente fruito del

compenso individuale accessorio con riferimento all'intera attività lavorativa prestata negli anni scolastici 2020/2021 , 2022/2023 , 2023/2024 e 024/2025 .

Ne consegue che la stessa avrà diritto al compenso individuale accessorio, nella misura che può essere determinata come segue, con riferimento alla sola attività lavorativa prestata negli anni scolastici 2018/2019 , 2019/2020 e 2021/2022.

La Tabella n.E 1.3. allegata al CCNL Scuola del 19.4.2018 ha previsto che l'importo spettante a titolo di compenso individuale accessorio ammonta ad euro 66,90.

Ai sensi del comma 8 del sopra citato art. 82 del CCNL Scuola 2006/2009, per ciascun giorno di servizio prestato il compenso in esame spetta in ragione di 1/30, e dunque nel caso di specie nella misura di euro 2,23 (66,90/30).

Poiché la parte ricorrente ha prestato servizio dal 1.3.2019 al 9.5.2020 per 69 giorni, dal 19.10.2019 al 5.3.2020 per 74 giorni e dal 4.10.2021 al 29.5.2022 per 220 giorni , il compenso individuale accessorio che dovrà esserle corrisposto è pari ad euro 809,49 (2,23 x 363).

Conclusivamente, va accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione quale personale ATA (collaboratore scolastico) in forza di incarichi di supplenza espletati negli anni scolastici 2018/2019 , 2019/2020 e 2021/2022.Per l'effetto, il Ministero dell'Istruzione va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 809,49 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione.

Le spese di lite , liquidate nei minimi e per le sole fasi di studio della controversia e redazione dell'atto introduttivo , seguono la soccombenza .

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:

– accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione quale personale ATA (collaboratore scolastico) in forza degli incarichi di supplenza conferiti negli anni scolastici 2018/2019 , 2019/2020 e 2021/2022;

– per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione in persa corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 809,49 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;

– condanna il Ministero dell’Istruzione a rimborsare al difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, le spese di giudizio, che liquida in euro , oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA, vo

Così deciso in Salerno il 22 aprile 2026

Il Giudice

Anna Maria D’Antonio